

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4026

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori SPECCHIA, MAGGI, CUSIMANO
e COZZOLINO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MAGGIO 1999

Proroga dei termini per la presentazione del modello unico
di dichiarazione in materia ambientale

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 25 gennaio 1994, n. 70, ha previsto l'obbligo della compilazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) per la protezione e lo smaltimento dei rifiuti relativi all'anno precedente.

L'articolo 6, comma 2, della citata legge n. 70 del 1994 dispone che la prevista comunicazione sia effettuata entro il 30 aprile di ogni anno.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 14 aprile 1999, il modello di dichiarazione, allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 1997, con le relative istruzioni, è stato sostituito; così pure sono state modificate le istruzioni per la compilazione dello stesso. Tali modifiche si collocano a ridosso del termine di legge previsto per la dichiarazione (30 aprile 1999) e pare fin troppo evidente che i tempi non sono sufficienti per la corretta compilazione del MUD, a tacere del fatto che, in molte zone del Paese, tali moduli non risultano disponibili.

L'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, testualmente recita: «Chiun-

que non effettua la comunicazione di cui all'articolo 11, comma 3, ovvero la effettua in modo incompleto o inesatto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 5 milioni a lire 30 milioni. Se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 50 mila a lire 300 mila».

Non può che risultare doveroso, alla luce della predetta norma, prospettare una proroga del termine stabilito in sessanta giorni per il corrente anno, considerato che il ritardo con cui si è provveduto a pubblicare il nuovo MUD non può, nè deve, pesare negativamente sulle migliaia di imprese e di associazioni soggette a tale adempimento.

Il presente disegno di legge prevede, altresì, che nel caso di modifiche apportate al MUD pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* nei novanta giorni precedenti la scadenza del termine di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70, il termine per la presentazione dello stesso sia prorogato di sessanta giorni.

Il presente disegno di legge, in identico testo, è già stato presentato alla Camera dei deputati dagli onorevoli Foti, Contento, Butti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70, per la presentazione del modello unico di dichiarazione in materia ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 14 aprile 1999, è prorogato, per l'anno 1999, al 30 giugno.

2. Il termine di cui al comma 1 è comunque prorogato di sessanta giorni ogni qualvolta siano apportate modifiche al modello unico di dichiarazione in materia ambientale oltre il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

